Situazione sinistri e informazioni ulteriori relative alla gara

Sinistrosità pregressa dal 31/12/2012 al 30/06/2016

1)Lotto 1 Polizza RCTO
Compagnia:Reale Mutua

Totale sinistri aperti	18		
Senza seguito	7		
Pagati	8	per euro	10.700,00(al lordo di franchigia)
Pagato al netto di franchigia		per euro	4.890,00
Riservati	3	per euro	26.000,00
Premi imponibili incassati(3,5 anni)		euro	66.010,00
S/P sul pagato(al netto di franchigia)			7,4%
S/P su pagato e riservato			46,8%

La franchigia in corso è di euro 1.000 per sinistro che viene riproposta.
I sinistri aperti sono tutti sotto i 5.000 euro. Solo un sinistro è riservato per 20.000 euro e riguarda la caduta di una signora 95 anni la quale inciampa in un tombino,con danni a persona.

2)lotto 2 polizza RC patrimoniale
-Assicuratori:Lloyd’s
-nessun sinistro.
3)Lotto 3 Polizza incendio
-Compagnia:Vittoria assicurazioni
-Nessun sinistro
4)Lotto 4 : Polizza furto
-Compagnia :Reale Mutua

-Sinistri aperti	3
-Sinistri pagati	3
-Pagati euro	2.850
-Premi imponibili(3,5 anni)	5.183,57
-S/P pagato	55%

5)Lotto 5 polizza infortuni
-Compagnia: Unipol-Sai
-Nessun sinistro
6)Lotto 6 Tutela Legale
-Compagnia:DAS
-Nessun sinsitro
7)Lotto 7 Responsabilità civile auto
Compagnia: Unipol-Sai
vedere attestazioni rischio
8)Elettronica
Compagnia: Unipol-Sai
Nessun sinistro.

B)Informazioni sui lotti

-Lotto 1:le mercedi su cui calcolare il premio sono 800.000 annue.
-Lotto 7 :responsabilità civile della circolazione.Nel premio imponibile è compresa la tassa del 10.5% relativa al servizio sanitario nazionale.
-Lotto 3 Incendio :la massima unità di rischio(MUR) è di euro 8.000.000.

C)Polizza Responsabilità civile patrimoniale a carico degli amministratori e dei dipendenti

La compagnia che si aggiudica il Lotto 2 si impegnerà ad accettare la seguente copertura assicurativa a favore di coloro che, previo pagamento del premio, aderiranno alla estensione relativa alla colpa grave ed alla responsabilità amministrativa ed amministrativa contabile.
Tale polizza forma rischio comune con la polizza n……Contraente Comune di Gardone Riviera.

-Abitanti 2.755
-Dipendenti 32 a tempo pieno+2 a tempo determinato
-Amministratori 1 Sindaco-2 assessori-9 consiglieri

POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE DEGLI AMMINISTRATORI, DEL SEGRETARIO COMUNALE, DEI DIRIGENTI, DEI RESPONSABILI DI SERVIZIO: estensione della garanzia alla colpa grave degli assicurati e alla responsabilità amministrativa e amministrativa contabile.

La Presente Polizza è una polizza di responsabilità nella forma “claims made”. Ciò significa che la polizza copre i reclami avanzati nei confronti dell’Assicurato e notificati ai Sottoscrittori per la prima volta durante il periodo di validità della copertura.

Colpa grave per responsabilità amministrativa e amministrativa contabile stipulata tra…….
E
La spett…….
Effetto 31/12/2016
Scadenza 31/12/2020
Durata 4 anni
Rate annuali 31/12
-Assicuratori……
-Contraente:il soggetto giuridico indicato nel modulo per conto dei singoli assicurati
-Massimale per ciascun sinistro: 1.000.000 di euro
-Massimale aggregato annuo 2.000.000 di euro
-Franchigia per sinistro 0
-Retroattività 2 anni elevabile a 5 anni con aumento del 15% del premio.
-Postuma 5 anni
-Clausola Broker:San Lorenzo broker srl è il Broker incaricato.

Premi proposti

-Sindaco	**150**
-Assessori	**150**
-Resp.Area Tecnica Gardone Riviera e Toscolano	**200**
-Resp.Area amministrativa	**150**

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

Assicurazione	il contratto di assicurazione
Polizza	il documento che prova l'assicurazione
Contraente	il soggetto che stipula il contratto
Assicurato	il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione
Rischio	probabilità che si verifichi il sinistro
Sinistro	notifica agli Assicuratori di un evento per il quale è prestata l'Assicurazione
Gli Assicuratori	La compagnia o i sottoscrittori che assicurano il rischio
Premio	la somma dovuta agli Assicuratori
Indennizzo	la somma dovuta dagli Assicuratori in caso di sinistro
Massimale	la massima esposizione degli Assicuratori per ogni sinistro
Cose	oggetti materiali e animali
Danni materiali	il pregiudizio economico conseguente a danneggiamenti a cose arrecato allo Stato, alla Pubblica Amministrazione in genere, compreso l'Ente di appartenenza
Perdite Patrimoniali	il pregiudizio economico che non sia conseguenza di lesioni personali o morte o di danneggiamenti a cose.
Ente Pubblico	Regioni, Province, Comuni, Comunità Montane, Aziende Speciali, Consorzi Pubblici, Ipab, Case di Riposo, ATER, USSL, ASL, Ospedali e comunque ogni ente la cui attività sia soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti.
Responsabilità Civile	la responsabilità che possa gravare personalmente sull'assicurato nell'esercizio delle sue funzioni e attività ai sensi dell'art.2043 c.c. e dell'art.28 della Costituzione, inclusa la responsabilità civile conseguente alla lesione dell'interesse legittimo derivante dall'esercizio dell'attività amministrativa.
Responsabilità Amministrativa	la responsabilità che incombe sull'assicurato che, avendo violato obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione, abbia cagionato una perdita patrimoniale al proprio Ente di appartenenza, ad un altro Ente Pubblico o, più in generale allo Stato o alla Pubblica Amministrazione.
Responsabilità Amministrativa Contabile	la responsabilità che implica l'esistenza di una gestione di beni, valori o denaro pubblico, da parte di un assicurato detto Agente contabile ed è fondata sul mancato adempimento di obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione e che abbia cagionato una perdita patrimoniale al proprio Ente di appartenenza, ad un altro Ente Pubblico o, più in generale alla Stato o alla Pubblica Amministrazione.
Ente di appartenenza	l'Ente facente parte della Pubblica Amministrazione con il quale l'Assicurato abbia un rapporto di servizio o di mandato.

COMUNE DI GARDONE RIVIERA

Provincia di Brescia

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione (artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.).

Art. 2 - Altre assicurazioni
L'Assicurato deve comunicare per iscritto agli Assicuratori 1'esistenza e la successive stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 C.C.).

Art. 3 - Pagamento del premio
L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
Se l'Assicurato non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.).

Art. 4 - Modifiche dell'assicurazione
Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 5 - Aggravamento del rischio
L'Assicurato deve dare comunicazione scritta agli Assicuratori di ogni aggravamento del rischio.
Gli aggravamenti di rischio non noti e non accettati dagli Assicuratori possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art.1898 C.C.), salvo quanto previsto all'art. 1.

Art. 6 - Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del rischio, gli Assicuratori sono tenuti a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell'Assicurato (art. 1897 C.C.) e rinunciano al relativo diritto di recesso.

Art. 7 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro
In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso scritto anche a mezzo telex o telefax, agli Assicuratori ai quali è assegnata la polizza oppure al broker indicato in polizza, entro 30 giorni da quando si è verificata una delle seguenti circostanze:

a) ricevimento di informazione di garanzia;
b) formale richiesta di risarcimento danni da parte del terzo danneggiato (Privato – Ente Pubblico - Corte dei Conti ecc.).
c) Invito a dedurre.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 C.C.)

Né l'Assicurato né i suoi incaricati dovranno fare alcuna ammissione di responsabilità, confessione di colpevolezza, offerta, promessa, pagamento o risarcimento senza il consenso scritto degli Assicuratori.

Art.8 –Recesso in caso di sinistro.
Dopo la definizione di ogni sinistro e fino al 90° giorno dell'eventuale pagamento la Società ed il contraente possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 90 giorni.
In tal caso essa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 9 - Durata dell'assicurazione
Il presente contratto non prevede il tacito rinnovo e pertanto alla scadenza del _31/12/2017si intende privo di ogni effetto, salvo che entro 30 giorni dalla scadenza il Contraente non richieda una proroga, che verrà in tal caso concessa dalla Società alle medesime condizioni tutte in corso, per un periodo massimo di 6 mesi.
Sarà comunque facoltà della contraente di rescindere il contratto ad ogni scadenza annuale, previo invio di disdetta spedita almeno due mesi prima della scadenza.

Art. 10 - Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico dell'Assicurato.

Art. 11 - Foro competente
Foro competente è esclusivamente quello del luogo di residenza dell'Assicurato.

Art. 12 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE- PATRIMONIALE DEGLI AMMINISTRATORI, DEL SEGRETARIO COMUNALE, DEI DIRIGENTI, DEI RESPONSABILI DI SERVIZIO .

Art. 13 - Oggetto dell'Assicurazione

Responsabilità civile patrimoniale verso terzi.

L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile e professionale, derivante all'Assicurato per perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, in conseguenza di atti od omissioni di cui debba rispondere a norma di legge nell'esercizio delle sue funzioni e/o mansioni istituzionali.

Sono comprese in garanzia le somme che l'assicurato sia tenuto a pagare per effetto di decisioni di qualunque organo di giustizia civile od amministrativo dello Stato.

Le garanzie di polizza si intendono operanti, salvo il caso di dolo dell'assicurato, in tal caso la società avrà il diritto di rivalersi nei confronti dei soggetti responsabili.L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato anche in conseguenza di atti od omissioni commessi da soggetti dei quali o con i quali l'Assicurato debba rispondere, a fronte dell'esperimento dell'azione diretta promossa dai terzi danneggiati qualora,in base alle norma ed ai principi vigenti nell'ordinamento giuridico,sussista anche la responsabilità dell'Assicurato stesso.

Sono comprese nella garanzia le somme che l'assicurato sia tenuto a pagare per effetto di decisioni di qualunque organo di giustizia civile od amministrativa dello Stato.Le garanzie di polizza si intendono operanti ,salvo il caso di dolo dell'Assicurato.In tal caso la società avrà il diritto di rivalersi nei confronti dei soggetti responsabili.

L'assicurazione prestata con la presente polizza è stipulata dal contraente in nome e per conto delle persone assicurate di cui all'elenco allegato. Si applicano gli art.1891 e 1892 del codice civile.

E' persona assicurata ogni dipendente (sia amministrativo che tecnico), nonché gli amministratori che:

a) **volontariamente abbia aderito all'assicurazione prestata con la presente polizza e il cui nome appaia nell'elenco allegato;**
b) **abbia regolarmente versato il premio individuale convenuto, pena la nullità della presente estensione individuale della garanzia.**

A fronte quindi della corresponsione del relativo premio a carico di ciascun assicurato di cui all'elenco allegato la presente assicurazione si intende estesa :

a) agli atti e/o omissioni commessi con colpa grave (a parziale deroga dell'art.18 lettera h) polizza n……con la quale la presente forma rischio comune). La Società rinuncia pertanto al diritto di rivalsa alla stessa spettante in caso di colpa grave (escluso il dolo)dell'assicurato.
b) alla responsabilità amministrativa e amministrativa contabile per danni cagionati dall'assicurato all'Ente di appartenenza, allo Stato, alla Pubblica Amministrazione in genere in conseguenza di atti od omissioni di cui debba rispondere a norma di legge nell'esercizio delle sue mansioni e/o funzioni istituzionali.

L'assicurazione comprende, limitatamente alla quota di responsabilità dell'assicurato, l'azione di rivalsa esperita dall'Ente di appartenenza e dalla Pubblica Amministrazione per danni provocati dall'assicurato stesso e dei quali l'Ente o la Pubblica Amministrazione debbano rispondere

direttamente, nonché dei danni provocati congiuntamente con altri dipendenti e/o amministratori dell'Ente stesso.
Sono comprese in garanzia le somme che l'assicurato sia tenuto a pagare per effetto di decisioni della Corte dei Conti,nonché di qualunque organo di giustizia civile od amministrativa dello Stato.
Si conviene inoltre che in caso di decesso dell'assicurato rimane l'obbligo degli assicuratori a tenere indenni gli eredi da sinistri attinenti ad azioni di rivalsa da parte della Pubblica Amministrazione in genere,in conseguenza di comportamenti colposi posti in essere dall'Assicurato,durante il periodo di efficacia della polizza ,ferme in ogni caso le prescrizioni previste dalla Legeg e le condizione e norme di questa polizza.

Art. 14 – Estensioni di copertura.

A)Perdite per interruzione o sospensione di attività di Terzi

La garanzia di cui alla presente Polizza comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi entro il limite del massimale annuale in aggregato indipendentemente dal numero di sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo a carico dell'Assicurato.

B)Perdite patrimoniali per l'attività connessa all'assunzione del Personale

L'assicurazione comprende le perdite patrimoniali per l'attività connessa all'assunzione del personale.
Per tali perdite, gli Assicuratori risponderanno per ogni singolo Assicurato e per anno assicurativo nei limiti del massimale di polizza, indipendentemente dal numero di sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo a carico dell'Assicurato.

C)Attività di rappresentanza.

L'assicurazione vale per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per gli incarichi,anche di carattere collegiale e/o commissariale,svolti presso altri Enti su incarico dell'Ente di appartenenza.

D) Perdite patrimoniali per l'attività derivante dal DLgs 81/2008(testo unico per la sicurezza sul lavoro).

A condizione che i soggetti incaricati siano in possesso di legale qualifica e abbiano eseguito un idoneo corso richiesto dalla legge,la copertura,ferme le altre condizioni di polizza,è altresì operante per la responsabilità dell'Assicurato per le perdite patrimoniali derivanti da involontarie violazioni della normativa in materia di d'igiene(rumori,microclima,polveri e fumi,acque e vapore)sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro;sono pertanto comprese in garanzia le responsabilità derivanti all'Assicurato per le attività svolte da soggetti dallo stesso incaricati per le funzioni di:
1)-Datore di lavoro e/o responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi del DLgs n.81 del 09 aprile 2008 e successive modifiche e/o integrazioni.
2)Committente,responsabile dei lavori,coordinatore per la progettazione e/o coordinatore per l'esecuzione dei lavori ais ensi del DLgs 81/2008 e s.m.i.

E)**Perdite patrimoniali derivanti dall'attività di cui al DLgs 196/2003 e s.m.i.**

La garanzia di cui alla presente polizza comprende le perdite patrimoniali conseguenti ad una violazione degli obblighi previsti in relazione al trattamento dei dati personali,sia comuni che sensibili.La garanzia è valida a condizione che il trattamento dei adti personali predetti sia strettamente strumentale allo svolgimento delle attività istituzionali oggetto dell'assicurazione.La garanzia copre i danni patrimoniali cagionati in violazione dell'art.11 del DLgs 196/2003 e comportanti un danno patrimoniale,anche ai sensi dell'art.2050C.C,,e un danno non patrimoniale ai sensi dell'art.2059 del C.C..
L'assicurazione non vale:
-Per il trattamento dati avente finalità commerciali;

-Per la diffusione e il trasferimento dei dati personali ad altri soggetti con finalità commerciali;
-Per le multe e le ammende inflitte direttamente all'Ente Assicurato o alle persone del cui fatto l'Ente debba rispondere.
F)**Acquisizioni in economia.**
Premesso che l'Assicurato sia stato legittimato a procedere ai sensi dell'art.125 del DLgs 163/2006 all'acquisizione di lavori,servizi e forniture in economia mediante:
-Amministrazione diretta;
-procedura di cottimo fiduciario;
l'assicurazione si intende estesa entro il limite di Euro 200.000 per sinistro e per anno assicurativo alle responsabilità derivanti all'assicurato in conseguenza di perdite patrimoniali,esclusi i danni materiali e corporali,ancorché conseguenti ad inadempimento ed inesatto adempimento delle obbligazioni assunte dall'impresa cottimista.

Art. 15 - Limiti di indennizzo
L'assicurazione per singolo Assicurato è prestata fino alla concorrenza del limite indicato nella scheda per ciascun sinistro e annualmente in aggregato, indipendentemente dal numero delle richieste di risarcimento presentate dall'Assicurato nello stesso periodo. Resta convenuto che, nel caso di corresponsabilità di più Assicurati dello stesso Ente nella determinazione di un medesimo sinistro, gli Assicuratori per tale sinistro sono obbligati sino ad un massimo di € 2.000.000,00 complessivamente fra tutti gli Assicurati.

Art. 16 - Rischi esclusi dall'Assicurazione
L'assicurazione non vale per le perdite conseguenti a:
a) smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, di preziosi o titoli al portatore, nonché per le perdite derivanti da sottrazione di cose, furto, rapina od incendio;
b) danni materiali di qualsiasi tipo , lesioni personali e/o morte di qualsiasi persona;
c) attività svolta dall'Assicurato quale componente di consigli di amministrazione o collegi sindacali, di altri Enti e/o Privati salvo quanto precisato dall'art. 22;
d) atti od omissioni da parte di, o danni o reclami notificati a, qualsiasi degli Assicurati in epoca anteriore alla data di retroattività stabilità in polizza;
e) responsabilità assunte volontariamente dall'Assicurato e non derivantegli dalla legge
f) omissioni nella stipulazione o modifica di assicurazioni o a ritardi nel pagamento dei relativi premi;
g) azioni od omissioni imputabili all'Assicurato a titolo di dolo accertato con provvedimento definitivo dell'autorità competente;
h) atti commessi con dolo da parte dell'Assicurato ;
i) inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo nonché danno ambientale;
l) calunnia, ingiuria, diffamazione;
m) multe, ammende, sanzioni inflitte direttamente contro l'Assicurato salvo che siano inflitte contro terzi, compresa la Pubblica Amministrazione in genere, a seguito di errore professionale da parte dell'Assicurato.
n) azioni di un Assicurato nei confronti di un altro Assicurato salvo il caso in cui l'Assicurato provi che la responsabilità sarebbe esistita anche se il danneggiato non fosse stato un Assicurato così come definito alla presente polizza;

o) il possesso, la custodia o l'uso, da parte di qualsiasi persona, di autoveicoli, rimorchi, natanti o velivoli, esclusa comunque ed in ogni caso la responsabilità civile di cui alla legge 990 del 1969 e successive modifiche;

nonché per le perdite:

p) derivanti da sviluppo comunque insorto, controllato o meno di energia nucleare o di radioattività;
q) che insorgono in occasione di guerra, invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato;

salvo che l'Assicurato provi che 1'evento dannoso non abbia relazione con detti avvenimenti.

Art. 17 - Inizio e termine della garanzia
L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di efficacia dell'Assicurazione, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere in data successiva alla data di retroattività indicata nella scheda di copertura e non siano state ancora presentate neppure all'Ente di appartenenza dell'Assicurato.

Agli effetti di quanto disposto dagli artt. 1892-1893 C.C. ogni Assicurato dichiara di non avere ricevuto alcuna richiesta di risarcimento in ordine a comportamenti colposi, né di essere a conoscenza di fatti o atti di gravità tale da far supporre il sorgere dell'obbligo di risarcimento, per fatto a lui imputabile, già al momento della stipulazione del contratto.

L'assicurazione è altresì operante per i sinistri denunciati agli Assicuratori nei cinque anni successivi alla cessazione dell'attività assicurata in polizza, purché afferenti a comportamenti colposi in essere durante il periodo di efficacia dell'Assicurazione stessa, e semprechè l'Assicurato non abbia stipulato durante tale periodo altra copertura assicurativa analoga alla presente a garanzia degli stessi rischi.La garanzia postuma quinquennale è altresì operante per i dipendenti o gli ammini stratori che nel corso della durata del contratto cessino dal servizio o dalla loro funzione per qualsiasi motivo,diverso dal licenziamento per giusta causa,a partire dalla data di cessazione dal servizio o dalla carica,a copertura dei sinistri che abbiano luogo dopo la cessazione dal servizio o dalla carica e derivanti da comportamenti colposi posti in essere da uno o più dipendenti o amministratori durante il periodo di efficacia della polizza.La presente garanzia postuma cesserà immediatamente nel caso in cui l'assicurato stipulasse durante tale periodo altra copertura assicurativa analoga alla presente a garanzia degli stessi rischi. Per i sinistri denunciati agli Assicuratori dopo la cessazione della validità dell'assicurazione, il limite di indennizzo indipendentemente dal numero dei sinistri stessi, non potrà superare il massimale indicato in polizza.

Art. 18 - Estensione territoriale
L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento originate da comportamenti colposi in essere nel territorio dell'Unione Europea.

Art. 19- Persone non considerate terzi

Non sono considerate terzi il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente e le Società di cui l'Assicurato e le predette figure siano Amministratori;

Art. 20 - Cessazione del contratto

Oltre agli altri casi previsti dalla Legge, e salva la garanzia postuma di cui all'Art.17 della presente Polizza, il contratto cessa in caso di cessazione da parte dell'Assicurato per pensionamento, dimissioni, o altri motivi, dall'incarico istituzionale.

Art. 21 - Vincolo di solidarietà

L'assicurazione vale esclusivamente per la personale responsabilità dell'Assicurato. In caso di responsabilità solidale dell'Assicurato con altri soggetti, gli Assicuratori risponderanno soltanto per la quota di pertinenza dell'Assicurato stesso.

Art. 22Attività di rappresentanza

Fermo restando quanto stabilito dall'Art. 16 c) si precisa che l'assicurazione vale per gli incarichi anche di carattere collegiale e/o commissariale svolti dai singoli assicurati in rappresentanza dell'ente di appartenenza , in altri organi collegiali

Art. 23– Danni in serie

In caso di "sinistri di serie" la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste anche per quelle presentate successivamente alla cessazione dell'assicurazione.

Art.24 –Gestione delle vertenze.

Gli Assicuratori assumono fino a quando ne hanno interesse la gestione delle vertenze sia in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso con l'assenso dell'Assicurato.

Sono a carico degli Assicuratori le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Assicuratori e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse, fermo restando il limite di un quarto del massimale di cui sopra.

Gli Assicuratori non riconoscono spese incontrate dall'Assicurato per i legali che non siano da essi designati e non rispondono di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Art.25 –Clausola Broker

L'Assicurato dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto alla Assiab Broker srl per la gestione e la esecuzione del presente contratto in qualità di Broker ai sensi del DLgs n.209/2005.

Agli effetti della presente polizza ,ogni comunicazione fatta al Broker si intenderà come fatta all'Assicurato.Parimenti ogni comunicazione fatta dall'Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Compagnia.

Art.26 -Clausole da approvare specificamente

Agli effetti degli art. 1341 e 1342 C.C. l'Assicurato dichiara di approvare specificamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni Generali di Assicurazione e delle norme che

regolano l'Assicurazione della Responsabilità Patrimoniale degli Amministratori e dei Dipendenti Pubblici.

Art. 01 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio.
Art. 02 - Altre assicurazioni.
Art. 05 - Aggravamento del rischio
Art. 06 - Diminuzione del rischio.
Art. 16 - Rischi esclusi dall'Assicurazione.
Art. 17 - Inizio e termine della garanzia - (forma Claims Made) -
Art. 19 - Persone non considerate terzi.

Data

L'Assicurato _____

la Società _____

CONDIZIONI ADDIZIONALI E/O MODIFICHE RELATIVE ALL'ESTENSIONE DI COPERTURA ALLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE PER LE ATTIVITA' TECNICHE

Nel caso in cui l'assicurato, così come definito in frontespizio, fosse un dipendente tecnico come di seguito definito, l'esclusione di cui all'art.16 a) viene interamente abrogata e si applicheranno le sotto riportate addizionali e/o modifiche:

DEFINIZIONE ADDIZIONALE

Dipendente tecnico	**qualsiasi dipendente, regolarmente abilitato o comunque in regola con le disposizioni di Legge per l'affidamento dell'incarico professionale, che si trova alle dipendenze o che abbia un rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione e che svolga attività tecniche previste dalla normativa in vigore per conto e nell'interesse della Pubblica Amministrazione medesima, compresa la predisposizione e la sottoscrizione del progetto, la direzione e/o la sorveglianza e/o esecuzione del collaudo statico dell'opera, e comprese le attività inerenti il ruolo di Responsabile del Procedimento, o il personale di supporto al responsabile del procedimento.**

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Le garanzie di cui all'art.13, sono estese alla responsabilità professionale, derivante all'Assicurato per:
A) le perdite patrimoniali e danni materiali involontariamente cagionate a terzi, all'Ente di appartenenza, allo Stato e alla Pubblica Amministrazione in genere in conseguenza di atti od omissioni di cui debba rispondere a norma di Legge, commessi nell'esercizio delle sue funzioni istituzionali in qualità di dipendente tecnico così come definito ed in particolare di:
• progettista,
• direttore dei lavori, direttore operativo, ispettore di cantiere;
• collaudatore;
• responsabile del procedimento ai sensi del D. Lgs 163/2006 e successive modifiche;
• responsabile dei lavori ai sensi D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche;
• coordinatore per la progettazione ai sensi D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche;
• coordinatore per l'esecuzione dei lavori ai sensi D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche;
• preposti alla sicurezza ai sensi D .Lgs. 81/2008 e successive modifiche;
• altro dipendente tecnico (dove per dipendente tecnico si intende: qualsiasi persona, regolarmente abilitata o comunque in regola con le disposizioni di legge per l'affidamento dell'incarico professionale, che si trovi alle dipendenze dell'Ente di Appartenenza e che predispone il progetto, dirige e/o segue e sorveglia l'esecuzione dei lavori, e/o esegue il collaudo statico dell'opera, nonché il Responsabile Unico del Procedimento, il supporto al Responsabile Unico del Procedimento e a qualsiasi altra persona fisica che svolga attività tecniche previste dalla normativa in vigore per conto e nell'interesse dell'Amministrazione Pubblica).

B) le perdite patrimoniali che l'Assicurato sia tenuto a risarcire per attività di consulenza, perizia e ricerche catastali stabilite dalle leggi o dai regolamenti relativi dell'Ente di appartenenza.

C) le perdite patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore, purché non derivanti da incendio, furto o rapina.

D) i danni materiali a cose, morte o lesioni personali derivanti dagli effetti pregiudizievoli delle opere oggetto di progettazione, direzione dei lavori o collaudo.

Condizioni Aggiuntive
a) l'Assicurazione s'intende operante anche per lo svolgimento delle attività di consulenza ecologica ed ambientale, ecologia e fonti d'inquinamento (emissioni, acque reflue e fanghi, rifiuti, rumore); verde industriale (impatto paesaggistico ed ambientale, aree verdi, giardini, verde anti-rumore).
b) l'Assicurazione è altresì operante per lo svolgimento dell'attività di validazione dei progetti così come prevista dalla legge n.166/2002 (Merloni Quater) e successive modificazioni.
c) l'Assicurazione è altresì operante per le responsabilità poste a carico dell'Assicurato dalla normativa in materia d'igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; sono pertanto comprese in garanzia anche le attività svolte dai soggetti incaricati in funzione di:
1) "Datore di lavoro" e/o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" ai sensi del Decreto Legislativo n.81 del 9 aprile 2008 e successive modifiche e/o integrazioni;
2) "Committente", "Responsabile dei lavori", Coordinatore per la Progettazione e/o Coordinatore per l'esecuzione dei lavori ai sensi del Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e successive modifiche ed integrazioni.

B) RISCHI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione non vale per le perdite patrimoniali ed i danni conseguenti a:
a)maggiori costi conseguenti alle varianti di cui all'art.132 comma 1), lettera e) del D.L. 163/2006;
b) per le attività professionali prestate dal Dipendente tecnico in proprio dallo stesso e non per conto dell'Ente di appartenenza;
c) per le attività professionali prestate dal Dipendente tecnico se non rientrino nelle competenze professionali stabilite da Leggi e Regolamenti;
d) per la prestazione di servizi professionali relativi a contratti dove la fabbricazione e/o la costruzione e/o l'erezione e/o l'installazione delle opere contrattuali, oppure la fornitura di materiali o attrezzature siano effettuati da imprese del Dipendente Tecnico o di cui lo stesso sia socio a responsabilità illimitata, o amministratore;
e) per la prestazione di servizi in data precedente alla data di retroattività indicata nel testo di polizza;
f) per la presenza e gli effetti, diretti ed indiretti, di muffa tossica di qualsiasi tipo o la presenza o l'uso di amianto;
g) per i danni derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente derivategli dalla Legge;
g) per i danni derivanti dalla mancata rispondenza delle opere all'uso ed alle necessità cui sono destinate;

h) per i danni alle opere oggetto di progettazione, direzione dei lavori o collaudo ed a quelle sulle quali o nelle quali si eseguono i relativi lavori di costruzione;
i) per danni a macchinari, attrezzature, materiali o strumenti destinati all'esecuzione dei lavori;

CLAUSOLE DA APPROVARE ESPLICITAMENTE PER ISCRITTO RELATIVE ALLA SEZIONE "ESTENSIONE DI COPERTURA ALLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE PER LE ATTIVITA' TECNICHE"

Agli effetti degli art. 1341 e 1342 C.C. l'Assicurato dichiara di approvare specificamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni che regolano le norme relative alla estensione di copertura alla Responsabilità Civile Professionale per le attività tecniche:

-Punto B) rischi esclusi dall'assicurazione.

Data

L'Assicurato _____

La Società _____

DISCIPLINA DELLE ADESIONI

Per l'adesione alla convenzione, si dispone quanto segue:
Per aderire al presente contratto, l'Assicurando dovrà completare e sottoscrivere il Modulo d'Adesione ed inviarlo al Broker indicato nella scheda di copertura - a mezzo fax, e-mail o lettera raccomandata, e corrispondere il relativo premio.
La decorrenza della copertura assicurativa riferita al singolo aderente è stabilita come segue:

a) dalle ore 24 del giorno di decorrenza della **Durata del Contratto,** per coloro che, entro e non oltre 60 giorni, abbiano aderito con le modalità di cui sopra e per l'intera durata contrattuale e pagato nei termini il relativo premio;

b) dalle ore 24 dell'ultimo giorno del mese di spedizione della lettera raccomandata o di inoltro del fax, per coloro che aderiscono in data successiva alla data di decorrenza, ma comunque non oltre 120 giorni, a condizione che l'adesione ed il pagamento del premio siano effettuati con le modalità di cui sopra e fino alla data di scadenza della **Durata del Contratto**.

Per gli **Assicurati** che aderiranno a tale estensione successivamente alla data d'inizio della **Durata del Contratto**, il premio relativo verrà corrisposto con le modalità di cui sopra e sarà calcolato in ragione di 1/365 del premio annuo per ogni giornata di garanzia.

Esclusivamente per gli Assicurati di cui alla lettera b), e a deroga di quanto precisato al primo comma dell'Art. 17 della presente polizza, l'assicurazione è prestata anche per i Sinistri che abbiano luogo per la prima volta nel corso del Periodo di Assicurazione e che siano regolarmente denunciati agli Assicuratori durante lo stesso periodo, a condizione che siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere nei 30 (trenta) giorni antecedenti la data di messa in copertura di tali Assicurati, e che non siano già noti all'Assicurato o già sottoposti all'esame della Corte dei Conti.

Agli effetti di quanto disposto dagli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile l'**Assicurato**, dopo appropriati accertamenti, dichiara che al momento della stipulazione di questo contratto nessuno di loro ha ricevuto comunicazioni, richieste o notifiche che possano configurare un **Sinistro** quale definito in questa polizza.
Se l'**Assicurato** non paga i premi nei termini temporali stabiliti per le due forme (a e b), la garanzia resta sospesa sin dalla data d'inizio della **Durata del Contratto** e riprende vigore alle ore 24 del giorno dell'effettivo pagamento.
Per i neo assunti e per coloro che, nel corso dell'anno, varieranno la propria mansione passando da una qualifica all'altra di quelle previste in polizza, sarà possibile aderire alla garanzia assicurativa ed il relativo premio verrà corrisposto pro rata temporis per la prima categoria, e per la seconda versando l'eventuale differenziale di premio per la qualifica subentrante calcolando il premio in ragione 1/365 del premio annuo per ogni giorno residuo fino alla scadenza del **Periodo di Assicurazione** in corso. Rimarrà invariata la garanzia retroattiva prevista dal contratto.
Ad ogni scadenza annuale, inoltre, viene data la facoltà di aderire alla convenzione a tutti i **Dipendenti** che non l'abbiano fatto in precedenza, a condizione che gli stessi risultino nominati o comunque precisati sulla scheda della **Polizza di Riferimento** e che venga trasmesso agli **Assicuratori**, ai fini della valutazione ed accettazione, il modulo di adesione entro 30 gg. prima della suddetta scadenza, con le modalità previste dalla polizza e per l'intera durata contrattuale.

La copertura assicurativa avrà effetto dalla data di decorrenza dell'annualità assicurativa e dalla suddetta data sarà operante la garanzia retroattiva prevista dal contratto.

Diritto di recesso

L'**Assicurato** che abbia aderito alla garanzia, non potrà richiederne l'esclusione prima della scadenza del **Periodo di Assicurazione** in corso. L'**Assicurato** che voglia recedere dall'estensione alla garanzia "colpa grave" dovrà darne comunicazione scritta agli **Assicuratori**, per il tramite del Broker, entro e non oltre i 60 giorni precedenti la scadenza del **Periodo di Assicurazione** in corso.

L'Assicurato **La Società**

_____ _____